



**TRIBUNALE DI CASSINO**

**Sezione Lavoro**

**Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.**

Il Giudice del lavoro dott.ssa. [redacted],

letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.11.2017, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel Proc. Spec. R.G. n. 1930/2017 pendente

**TRA**

[redacted]

(avv.to A. R. Bongarzone)

**ricorrente**

**E**

**MIUR – USR Lazio – USP Frosinone**

(rappresentato ex art. 471-bis c.p.c.)

**PREMESSO**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro l'odierna reclamante, dipendente del Ministero resistente in qualità di docente di scuola primaria, lamentava il mancato riscontro dell'istanza di assegnazione temporanea effettuata ai sensi dell'art.42 bis d.lgs. 151/01, chiedendo la declaratoria del suo diritto ad ottenere l'immediata assegnazione ad uno degli istituti scolastici indicati in ricorso sussistendo sia il *fumus boni iuris* sia il *periculum in mora*.

Si costituiva il Ministero resistente contestando nel merito quanto dedotto da controparte.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Cassino, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

- dichiara in via di urgenza il diritto di **.....** all'assegnazione temporanea all'**.....**, su posto di sostegno per la durata di 1 anno e ordina all'Amministrazione convenuta di provvedere ai conseguenti adempimenti;
- condanna il MIUR, in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro **.....** oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- fissa per la prosecuzione nel merito l'udienza del **13.02.2018 ore 9:00**

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Cassino, 27.12.2017

Il Giudice  
Annalisa Gualtieri